

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)

Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

REGOLAMENTO

RICHIAMI

IN SERVIZIO

Adottato con deliberazione n. 112 – 30.04.2014

Art. 1
Finalità

1. Alle Strutture Operative elencate nell'intesa Amministrazione/OOSS, relativa agli organici minimi, viene rivolto il presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per assicurare, all'interno dell'Istituto, la continuità dei Servizi a fronte di assenze improvvise non programmate, debitamente certificate a posteriori, degli operatori del comparto che potrebbero compromettere i livelli minimi di sicurezza assistenziale diretta e indiretta.
3. Nelle strutture aziendali si possono, infatti, verificare assenze non programmate nella normale turnistica quali, a titolo esemplificativo, malattie, infortuni, nonché permessi retribuiti legati ad eventi particolarmente gravi (lutto, gravi e dimostrate esigenze familiari), tali da ingenerare delle situazioni di criticità non risolvibili nell'immediatezza con una riorganizzazione dell'attività, ma da richiedere uno specifico intervento di richiamo in servizio del personale.

Art. 2
Personale coinvolto

1. Sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli operatori del comparto rientranti nelle categorie A, B, C e D e operanti nei settori in cui l'attività deve essere garantita ovvero il personale contemplato nel documento relativo ai "Contingenti minimi"
2. Lo strumento previsto dal presente regolamento non può essere utilizzato nei casi in cui la continuità assistenziale sia già garantita attraverso il ricorso all'istituto della Pronta Disponibilità.

Art. 3
Limite temporale

1. Lo strumento del richiamo in servizio può essere utilizzato per una durata massima di 3 giorni per ciascun evento e comunque per i sabati, le domeniche e i festivi.
2. Successivamente al richiamo in servizio, il Coordinatore provvederà alla riorganizzazione del turno di lavoro per sopperire all'assenza prolungata oltre i 3 giorni o come sopra descritto.

Art. 4
Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione è di norma dipartimentale e avviene mediante chiamata al collega in riposo da parte del dipendente in servizio presso la rispettiva Struttura Operativa in cui si è evidenziata l'assenza improvvisa.

Art. 5

Procedura per la gestione delle assenze in giornate feriali (mattino/pomeriggio/notte) in presenza del coordinatore e della Posizione Organizzativa.

1. Nelle giornate feriali (mattino/pomeriggio/notte), in caso di assenza non programmata di un operatore, troverà applicazione la procedura prevista nei commi successivi e all'art. 7.
2. L'operatore con funzioni di coordinamento o suo formale sostituto provvederà ad attivare i seguenti interventi:
 - Valutazione del carico di lavoro e delle effettive necessità di servizio ovvero dell'organico minimo previsto dall'intesa Amministrazione/OOSS;
 - Evidenziata la necessità di richiamare in servizio un operatore, si attiva la chiamata in servizio del dipendente con le modalità operative di cui all'art. 7. Qualora si evidenziassero difficoltà per la copertura del turno tramite richiamo del personale afferente alla Struttura interessata l'operatore con funzioni di coordinamento provvederà ad interpellare la relativa Posizione Organizzativa per assicurare la continuità assistenziale e/o di servizio mediante il reperimento di personale assegnato alla specifica area dipartimentale interessata, ove esistente.

Art. 6

Procedura per la gestione delle assenze nei giorni prefestivi-festivi (24 ore) e feriali (notte) e nei casi di assenza del Coordinatore e/o della posizione organizzativa.

1. Nei casi di assenza del coordinatore e/o della posizione organizzativa, in caso di assenza non programmata di un operatore della Struttura, troverà applicazione la procedura prevista nei commi successivi e all'art. 7.
2. Il personale turnista in servizio, avente la qualifica superiore, riscontrata l'assenza non programmata che giustifica la chiamata in servizio, effettua le seguenti attività:
 - Valutazione del carico di lavoro e delle effettive necessità di servizio ovvero dell'organico minimo previsto dall'intesa Amministrazione/OOSS;
 - Evidenziata la necessità di richiamare in servizio un operatore, si attiva la chiamata in servizio del dipendente con le modalità operative di cui all'art. 7;
 - In caso di esito negativo della ricerca delle competenze funzionali nell'ambito della Struttura/Servizio/Dipartimento interessato il personale turnista rimarrà in servizio per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio medesimo.

Art. 7

Modalità operative

I soggetti di cui agli artt. 5 e 6 provvedono alla copertura del turno di servizio mediante coinvolgimento di tutto il personale in riposo e, successivamente in ferie non estive, garantendo nel gruppo una idonea rotazione e, comunque, con il limite massimo mensile di 3 richiami in servizio per ciascun dipendente. Nella chiamata in servizio si terrà conto, preferibilmente, delle seguenti priorità:

- Disponibilità dei lavoratori;
- Richiamo in servizio per i dipendenti in debito orario;
- Richiamo dal riposo (non smonto notte per copertura 1° turno);
- Richiamo dalle ferie (non estive).

Le ore straordinarie prodotte dai dipendenti richiamati in servizio seguono la disciplina d'Istituto e di CCNL.

Una volta acquisita la disponibilità dell'operatore, il richiamo in servizio sarà sempre attestato mediante specifica registrazione sul turno/prospetto mensile e accompagnato da attestazione scritta redatta dal coordinatore circa le motivazioni ovvero nome del dipendente assente e del dipendente richiamato in servizio, data e turno di lavoro realmente effettuato durante il richiamo in servizio ai fini della formalizzazione dell'avvenuto richiamo.

In caso di richiamo in servizio la rilevazione della presenza avverrà mediante timbratura evidenziata con codice.

Nel caso in cui la ricerca di operatori disponibili al rientro in servizio, dia esito negativo, il coordinatore o la Posizione Organizzativa può emettere un ordine di servizio.

Al dipendente che rientra in servizio con un ordine di servizio si applicano gli istituti previsti dal presente regolamento.

E' da considerarsi ordine di servizio la chiamata telefonica effettuata dal collega/coordinatore o Posizione Organizzativa alla quale dovrà far seguito, successivamente, formalizzazione scritta.

Art. 8 Obblighi dipendente

1. Il dipendente che per gravi motivi non programmabili è impossibilitato a presentarsi in servizio, come da turno programmato, deve avvisare tempestivamente la propria struttura di appartenenza.
2. Il dipendente richiamato in servizio con le modalità previste nel presente regolamento ha l'obbligo di rientrare in servizio.
3. In caso di mancata sostituzione scatta l'obbligo per il dipendente in servizio di prolungare il proprio orario di lavoro sino all'inizio del turno successivo. In tal caso le ore di lavoro effettuate dopo la fine del proprio turno saranno conteggiate come lavoro straordinario con il compenso previsto per il richiamo in servizio, timbrando l'uscita dal turno regolare e timbrando l'entrata utilizzando il relativo codice di accesso per i richiami in servizio.
4. I Coordinatori devono inviare mensilmente all'Ufficio Personale il prospetto riepilogativo delle chiamate effettuate entro il 15° giorno del mese successivo.

Art. 9 Norma particolare

1. Il presente regolamento trova applicazione anche nei casi in cui le strutture sanitarie debbano fronteggiare situazioni contingenti ed imprevedibili connotate da gravi elementi di criticità (terremoti, allagamenti, incendi, ecc... compreso il caso di attività

straordinarie da svolgersi in giornata di chiusura del servizio). La valutazione di tali situazioni è in capo alla Direzione Sanitaria.

Art. 10

Diffusione e applicazione della procedura

1. Le Direzioni Aziendali sono responsabili della diffusione della procedura a tutti i Servizi coinvolti nonché del coordinamento e controllo in merito all'applicazione del presente regolamento per la parte di competenza.
2. Il presente regolamento verrà affisso in tutte le Strutture aziendali.

Art. 11

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai richiami successivi alla sua entrata in vigore.
2. Nell'ambito della contrattazione annuale sull'utilizzo delle risorse per la produttività, verranno definiti criteri premiali di incentivazione dell'obiettivo di salvaguardare la continuità assistenziale, nei limiti delle effettive possibilità del medesimo Fondo per la produttività.